



COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO
(Provincia di Modena)

NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

**Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale
con delibera n. 43 in data 26/05/2021
È entrato in vigore il 01/07/2021**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I -NORME PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Competenze e organizzazione

Art. 3 - Responsabilità

CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE - ACCERTAMENTO DEI DECESSI - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 4 - Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi

Art. 5 - Depositi di osservazione ed obitori

CAPO III - FERETRI

Art. 6 - Deposizione dei cadaveri nel feretro

Art. 7 - Verifica e chiusura dei feretri

Art. 8 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 9 - Trasporti funebri

Art. 10 - Trasporto nel Comune, da e per altri Comuni

Art. 11 - Trasporti a carico del Comune

Art. 12 - Vigilanza sui trasporti

Art. 13 - Orario dei trasporti

Art. 14 - Percorso e corteo funebre

Art. 15 - Trasporto a mano o a spalla

Art. 16- Trasferimento di salma

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I- CIMITERI

Art. 17 - Cimiteri comunali

Art. 18 - Ammissione nel Cimiteri

CAPO II - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 19 - Apertura al pubblico

Art. 20 - Disciplina dell'ingresso

Art. 21 - Divieti speciali

CAPO III - PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

Art. 22 - Compiti degli operai necrofori

Art. 23 - Organizzazione interna

Art. 24 -Obblighi e divieti

Art. 25 - Alloggio a disposizione del custode del cimitero capoluogo

Art. 26 - Ricorso a ditte specializzate

CAPO IV - INUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI

- Art. 27 - Tipologie di sepoltura
- Art. 28 - Inumazioni
- Art. 29 - Caratteristiche delle fosse
- Art. 30 - Cippo
- Art. 31 - Fiori, Arbusti, Manufatti
- Art. 32 - Tumulazioni
- Art. 33 - Esumazioni
- Art. 34 - Esumazioni ordinarie
- Art. 35 - Esumazioni straordinarie
- Art. 36 - Raccolta delle ossa, disponibilità dei materiali, oggetti rinvenuti
- Art. 37 - Estumulazioni ordinarie e straordinarie
- Art. 38 - Disposizioni igienico- sanitarie da osservarsi nelle esumazioni ed estumulazioni
- Art. 39 - Rifiuti cimiteriali

TITOLO III - CREMAZIONE, DISPERSIONE, CONSERVAZIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI

- Art. 40- Oggetto

CAPO I - CREMAZIONE

- Art.41 - Domanda per rilascio autorizzazione alla cremazione
- Art.42 - Autorizzazione alla cremazione
- Art.43 - Modalità di conservazione delle ceneri

CAPO II - DISPERSIONE DELLE CENERI

- Art.44 - Domanda per rilascio autorizzazione alla dispersione delle ceneri
- Art.45 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri
- Art.46. - Luoghi di dispersione delle ceneri

CAPO III -AFFIDAMENTO PERSONALE DELLE CENERI

- Art.47 - Domanda per l'affido personale delle ceneri
- Art.48 - Modalità di conservazione delle urne affidate a familiari
- Art.49- Controlli e sanzioni

TITOLO IV CONCESSIONI

CAPO I - SEPOLTURE PRIVATE- CONCESSIONI - OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

- Art. 50 - Sepolture private
- Art. 51 - Disciplina delle concessioni
- Art. 52 - Durata
- Art. 53 - Criteri di assegnazione dei loculi individuali
- Art. 54 - Tombe di famiglia
- Art. 55- Diritto d'uso delle sepolture private
- Art. 56- Obblighi dei concessionari
- Art. 57 - Lapidi, fiori e oggetti votivi
- Art. 58 - Scadenza delle concessioni

Art. 59 - Rinnovo della concessione

CAPO III - SUBENTRO E RINUNCIA

Art 60 - Subentro nella titolarità di una concessione

Art 61 - Rinuncia a concessione cimiteriale e relativi rimborsi

CAPO IV REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art 62- Revoca di concessione cimiteriale

Art. 63 - Decadenza di concessione cimiteriale

Art.64 - Estinzione di concessione cimiteriale

TITOLO V ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 65 - Servizio di illuminazione votiva

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I - NORME FINALI

Art 66 - Cautele

Art. 67- Sanzioni

Art. 68 Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Art. 69 Concessioni pregresse

Art. 70- Norme finali e di rinvio

Art 71 - Abrogazione precedenti disposizioni

Art 72 - Entrata in vigore del regolamento

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – NORME PRELIMINARI

Art.1

Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione intese a disciplinare i servizi in ambito comunale relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali. Si intendono, per tali servizi, quelli relativi alla destinazione delle salme, dei cadaveri o parti di essi, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, alla concessione di manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla cremazione, alla dispersione o conservazione delle ceneri e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.
2. Il presente regolamento è formulato in osservanza delle leggi e regolamenti nazionali e regionali in materia, a cui si rimanda per quanto non previsto nel presente testo.

Art.2

Competenze e organizzazione

1. Il servizio di Polizia Mortuaria e dei cimiteri è di esclusiva competenza del Comune, le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia:
 - l'ufficio di Polizia Mortuaria per i servizi amministrativi e per il coordinamento delle attività del personale addetto ai vari servizi funebri;
 - l'ufficio Contratti per quanto concerne la stipula dei contratti di concessione cimiteriale;
 - l'Ufficiale dello Stato Civile per la parte relativa alle dichiarazioni di decesso ed in ogni caso per quanto di competenza previsto dal D.P.R. 3/11/2000 n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'Art. 2 comma 12 della legge 15/05/1997 n. 127);
 - l'Ufficio Tecnico Comunale per i lavori di carattere edilizio, per la vigilanza tecnica e ambientale e per la manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - Ufficio Ragioneria per quanto concerne operazioni contabili, verifiche e controlli sugli insoluti e riscossioni coattive;
 - l'Ufficio di Polizia Municipale relativamente alla viabilità dei percorsi funebri e alla vigilanza su cimiteri, cortei e riti funebri;
 - il servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena, distretto di Mirandola per la vigilanza Sanitaria in osservanza alle leggi e regolamenti sanitari nazionali, regionali e locali nonché ad accordi già in essere tra Comune e l'Azienda stessa o ad altri eventuali che saranno adottati in futuro;

Art.3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE - ACCERTAMENTO DEI DECESSI - DEPOSITI DI
OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 4

Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi

1. La modalità della denuncia di morte e dell'accertamento dei decessi avviene nel rispetto della normativa statale così come disciplinata dal regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n.285, dalla Normativa Regionale e dal Regolamento dello Stato civile D.P.R. 3 novembre 2000 n.396.

Art. 5

Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito dei cimiteri o presso strutture sanitarie convenzionate nei casi previsti dagli articoli 12 e 13 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 oltre che dall'Art. 10 della L.R. Emilia Romagna n. 19/2004.
2. In apposito locale del Cimitero o di Istituto sanitario saranno ricevute, per il prescritto periodo di osservazione, le salme di persone:
 - a) morte in abitazione non adatta o nella quale sia pericoloso trattenerle.
 - b) morte in seguito ad incidente sulla pubblica via o comunque in luogo pubblico.
 - c) ignote, di cui deve farsi esposizione per il riconoscimento.
 - d) persone decedute, per le quali sia stato richiesto il trasferimento dai familiari a norma dell'Art. 10 della L.R. n. 19/2004.
3. L'ammissione in tali locali è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

CAPO III - FERETRI

Art. 6

Deposizione dei cadaveri nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in un feretro avente le caratteristiche di cui al successivo Art. 8.
2. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o almeno decentemente avvolto in lenzuola.

Art. 7

Verifica e chiusura feretri

1. All'atto della chiusura del feretro, l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione

Art. 8
Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali devono essere adeguati ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90 e successive modifiche e integrazioni.
2. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
3. Per le tumulazioni, anche se temporanee, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a mm. 0,660, se di zinco, a mm. 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di tre centimetri.
4. Per le inumazioni non è consentito l'uso di cassa di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Qualora si tratti di feretri provenienti dall'estero o da altro Comune al di fuori del territorio regionale e per i quali sussiste l'obbligo della doppia cassa in metallo, questa dovrà essere preferibilmente collocata all'esterno, così da poter essere agevolmente rimossa prima dell'inumazione. Nel caso in cui la cassa di metallo sia stata posta all'interno del feretro, prima di procedere all'inumazione, dovrà essere resa permeabile a mezzo di fenditure di idonee dimensioni nella parte superiore al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
5. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, provvedendo, se necessario, al rinnovo del feretro o al rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 01,5 mm, se di piombo.
6. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'Art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
7. Per la cremazione è consentito solo l'uso di materiali combustibili o sublimabili. Dal feretro, prima dell'introduzione nel forno, devono essere asportati eventuali addobbi non combustibili (maniglie, croci, targhette in metallo).
8. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione deve essere deposto nella duplice cassa prevista dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. n. 285/90 seguendo le prescrizioni degli artt. 18 e 32 del DPR stesso, con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni sanitarie salvo che il Coordinatore Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 9
Trasporti

1. Nel territorio del Comune è consentito l'impiego di mezzi per il trasporto funebre di qualsiasi impresa avente sede nel Comune o sede altrove purché in possesso dei prescritti requisiti normativi e dell'autorizzazione di cui all'Art. 13 della L.R. n. 19/2004.
2. Le imprese autorizzate all'esercizio dell'attività funebre dovranno garantire che le richieste dei servizi siano evase in qualsiasi ora della giornata, compatibilmente con gli orari fissati dal Comune per detti trasporti. In caso di pluralità di commissioni di servizio, sarà tenuto conto dell'ora più remota del decesso, salvo diversi accordi fra i richiedenti e le Autorità civili e religiose.

Le imprese di pompe funebri sono tenute altresì a dare trasparente e visibile comunicazione del tariffario in vigore agli interessati in ogni sede in cui esercitano l'organizzazione dei trasporti.

3. Il trasporto dei feretri deve essere effettuato a cura e spese dei familiari del defunto. È invece gratuito:

a) per coloro che si trovano in stato di totale indigenza ed alla data del decesso non godono di alcun vincolo di parentela con persone in grado di provvedere alle spese funerarie e tenute a provvedervi ai sensi di legge;

b) per i morti provenienti o rinvenuti in luoghi pubblici quando non sia possibile la rivalsa verso parenti tenuti a provvedervi ai sensi di legge.

4. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento o cremazione e, se necessario, dagli altri relativi alla destinazione.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il Cimitero o il forno crematorio.

5. A norma dell'Art. 10, comma 10, della L.R. 19/2004, per il trasporto da Comune a Comune nell'ambito del territorio regionale non è obbligatoria l'effettuazione dell'iniezione conservativa di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 e, nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto.

6. Per i trasporti destinati a comuni al di fuori del territorio regionale, si devono sottoporre a trattamento conservativo i cadaveri per cui è previsto un trasporto che ricada nelle seguenti fattispecie:

a) trasporto effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi;

b) trasporto, svolto negli altri mesi, ma con una percorrenza superiore ai 300 km;

c) trasporto che avviene quando siano trascorse 48 ore dal decesso.

Art. 10

Trasporto nel Comune, da e per altri Comuni

1. Il trasporto di cadavere in Cimitero di questo o di altro Comune o al forno crematorio o all'estero è autorizzato dall'Ufficiale dello Stato Civile, a seguito di domanda di parte interessata.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto; nel caso di trasporto all'estero occorre fare riferimento alla documentazione prevista dalle norme in convenzione, dal D.P.R. n. 285/1990 e dalla normativa regionale.

3. Al decreto deve essere successivamente unito l'attestato di garanzia per il trasporto di cadavere rilasciato dall'incaricato al trasporto funebre.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze funebri.

5. I cadaveri provenienti da altro Comune, salvo eventuali soste nei luoghi di culto o camere ardenti, devono essere trasportati direttamente al Cimitero, ove il custode/gestore accerterà la regolarità dei documenti accompagnatori, l'integrità e la rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato.

Il Responsabile del Servizio, a richiesta dei familiari, con proprio provvedimento può autorizzare che il funerale abbia inizio dall'abitazione, dove il cadavere verrà trasferito, in forma privata, prima dell'orario richiesto per il servizio di trasporto funebre.

6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo definitivo di sepoltura sono autorizzati con un unico decreto del Comune ove è avvenuto il decesso.

7. Il trasporto di resti mortali e ossei e di ceneri nel Comune o da Comune a Comune, è autorizzato dall'Ufficiale dello Stato Civile e comunicato al Comune di destinazione.

8. Il trasporto di resti ossei, ferme restando le autorizzazioni di cui ai commi precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. I resti ossei debbono in ogni caso

essere raccolti in cassetta di zinco, spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto. Se i resti ossei provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Art. 11

Trasporti a carico del Comune

1. Il Comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare:
 - a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 - b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
2. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione di Modena, gestito con convenzione dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze, U.O.C. di Medicina Legale, e si dovrà disporre in modo che il necroforo possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 12

Vigilanza sui trasporti

1. A norma dell'Art. 6, comma 3, L.R. 19/2004, la vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella suddetta legge e nei regolamenti di cui all'articolo 7 della L.R. 19/2004 spetta al Comune, che si avvale, per i profili igienico-sanitari, dell'Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente.

Art. 13

Orario dei trasporti

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. L'ora del trasporto è stabilita dall'Ufficio di Polizia Mortuaria preposto, di volta in volta, anche in deroga agli orari prestabiliti, tenuto conto delle esigenze di servizio e di circostanze eccezionali, con riguardo alla priorità delle domande, in caso di più trasporti nella stessa giornata.

Art. 14

Percorso e corteo funebre

1. Il percorso del corteo seguirà l'itinerario più breve e con le modalità che saranno concordate di volta in volta con l'Ufficio comunale, secondo le opportunità del servizio e nel rispetto delle indicazioni date dalla Polizia Municipale, riguardo alla viabilità dell'itinerario e a quanto altro di competenza.
2. Durante il percorso è proibita qualsiasi sosta del corteo in luogo diverso dall'abitazione o domicilio del defunto, dalla Chiesa o altro luogo in cui si celebrano le esequie funebri.
3. Il trasporto funebre di cadavere si conclude con la consegna del feretro agli addetti nel Cimitero o con destinazione fuori Comune.

Art. 15

Trasporto a mano o a spalla

1. Il trasporto a braccia del feretro, ancorché su brevi itinerari, non è consentito se non nei seguenti casi e previa autorizzazione scritta dell'Ufficiale dello Stato Civile:
 - a) quando l'itinerario da percorrere, per la sua particolare natura, non consenta l'impiego di carri funebri ordinari;

- b) quando si vuole tributare al defunto speciali ed eccezionali onoranze.
2. I richiedenti dovranno formalmente esonerare il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente al trasporto medesimo. Anche nel caso di trasporto a mano o a spalla l'attestato di garanzia per il trasporto di cadavere sarà redatto dall'impresa funebre incaricata dalla famiglia.

Art. 16

Trasferimento di salma

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia decorso tale periodo a norma dell'Art. 10, c.1, della L.R. n. 19/2004 deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo.

TITOLO II – CIMITERI (O ATTIVITA' CIMITERIALI)

CAPO I- CIMITERI

Art. 17

Cimiteri comunali

1. Nel territorio del Comune sono previsti i seguenti cimiteri:
- Cimitero Capoluogo
 - Cimitero di Rivara
 - Cimitero di San Biagio
2. Ciascuno dei Cimiteri suddetti deve avere almeno un reparto destinato alla inumazione.
3. Nei Cimiteri è presente almeno un ossario comune per la raccolta, in apposita cassetta zincata, delle ossa non richieste dai familiari e provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni.
4. Nei Cimiteri è presente almeno un cinerario comune per la conservazione delle urne cinerarie per le quali i familiari o gli aventi titolo non abbiano manifestato alcuna volontà di diversa destinazione.
5. Nei Cimiteri è individuata un'apposita area per la dispersione delle ceneri (giardino della Rimembranza) a norma dell'art. 5 del regolamento regionale n.4/2006.
6. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni sul funzionamento dei cimiteri spetta al Comune, che si avvale, per i profili igienico-sanitari, dell'Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente.
7. Per la costruzione, ampliamento, sistemazione dei cimiteri comunali si osservano le disposizioni contenute nel D.P.R. 285/90 e sue modifiche ed integrazioni, nella L.R. n. 19 del 29.07.2004 e nel regolamento regionale 23 maggio 2006, n. 4.

Art. 18

Ammissione nel Cimitero

1. Nei cimiteri comunali sono ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, all'atto del decesso, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori da esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - d) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi sepolto nel cimitero del Comune il coniuge, il convivente o i parenti in linea retta di 1° grado (padre, madre, figli) o fratelli;

- e) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi abitanti nel comune il coniuge, il convivente o i parenti in linea retta di 1° grado (padre, madre, figli) o fratelli;
- f) i nati morti, i prodotti abortivi, del concepimento e feti di cui all'Art. 7 del D.P.R. 285/1990;
- g) i resti mortali, ossei e le ceneri delle persone sopra elencate;
- h) le parti anatomiche riconoscibili come da D.P.R. 254/2003 Art. 3;
- i) casi particolari, non contemplati, per i quali è demandata al Sindaco la decisione finale.

CAPO II - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 19 **Apertura al pubblico**

1. I cimiteri osservano gli orari di apertura al pubblico stabiliti, per stagioni, da apposita ordinanza del Sindaco.
2. I predetti orari sono portati a conoscenza dei visitatori mediante avvisi da affiggersi all'entrata del cimitero.
3. I visitatori sono tenuti a rispettare tali orari.

Art. 20 **Disciplina dell'ingresso**

1. Nei cimiteri, di norma, si entra a piedi. È ammesso l'ingresso di:
 - a. mezzi atti a garantire la mobilità a persone disabili;
 - b. biciclette condotte a mano;
 - c. vetture o mezzi per carico e scarico di materiale, che si assumeranno le responsabilità relative ad eventuali danni provocati.
2. È vietato l'ingresso:
 - a. agli animali;
 - b. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso od in condizioni comunque in contrasto con il luogo di commemorazione;
 - c. ai fanciulli di età inferiore ad anni dieci quando non siano accompagnati da adulti;
 - d. ai mendicanti.

Art. 21 **Divieti Speciali**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) consumare cibi, fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) accumulare neve sui tumuli;
 - g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - h) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

- j) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;
 - n) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo che non siano debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

CAPO III - PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

Art. 22

Compiti degli operai necrofori

1. I necrofori provvedono alle inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni dei cadaveri.
2. Essi dovranno, perciò, scavare le fosse, aprire i loculi, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, condurli al luogo di inumazione o tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, dopo essersi accertati che la cassa corrisponda ai requisiti di legge e che siano state osservate eventuali prescrizioni speciali delle autorità, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare, estumulare e translare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altri siti dei cimiteri comunali;
3. I necrofori inoltre:
 - a) per ogni cadavere ricevuto ritirano e conservano l'autorizzazione al seppellimento di cui all' Art. 6 del D.P.R 10 settembre 1990, n. 285; ritirano altresì l'autorizzazione al trasporto prevista dall'Art. 23 del D.P.R. di cui sopra e l'attestato di garanzia per il trasporto di cadavere, che gli devono essere consegnati dall'incaricato al trasporto del feretro;
 - b) iscrivono sugli appositi registri, distinti per Cimitero, in doppio esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni, con le indicazioni prescritte dall'Art. 52 del D.P.R. 285/1990, nonché le variazioni conseguenti a esumazioni, estumulazioni, traslazioni di salme, di ceneri e di resti.
Tale registro deve essere tenuto con diligenza e presentato ad ogni richiesta degli Uffici comunali e governativi. Un esemplare del registro deve essere consegnato ad ogni fine anno all'Ufficio di Stato Civile, per essere lì conservato, restando l'altro presso l'Ufficio cimiteriale;
 - c) redigono apposito verbale per ogni operazione cimiteriale eseguita, di cui consegnerà copia all'Ufficio di Polizia Mortuaria;
 - d) provvedono alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, redigendo ogni volta apposito verbale di cui consegnerà copia agli Uffici interessati, e vigilano sui servizi di seppellimento, esumazione, estumulazione e sui trasporti eseguiti da soggetti esterni;
 - e) sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali passa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'Art. 410 del codice penale;
 - f) vigilano perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
 - g) vigilano e si accertano che l'installazione di lapidi ed ogni altro intervento di privati nel Cimitero sia debitamente autorizzato;

- h) controllano che venga effettuata la manutenzione delle tombe da parte dei concessionari, provvedendo a segnalare le inadempienze;
- i) vigilano sull'apertura al pubblico del Cimitero secondo gli orari stabiliti dal presente regolamento;
- j) eseguono lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile;
- k) provvedono alla rimozione dei fiori e corone appassite;
- l) si occupano della regolare pulizia del Cimitero e delle sue dipendenze interne ed esterne;
- m) sono responsabili del buon andamento del Cimitero e quindi svolgono ogni altra mansione necessaria per l'esecuzione del presente regolamento, ogni qualvolta ne sia richiesto dai Responsabili di Area e di Servizio degli Uffici da cui dipendono.

Art. 23

Organizzazione interna

1. I necrofori dipendono esclusivamente:
 - a) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi, ecc.;
 - b) dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri;
 - c) dall'Ufficio Polizia Mortuaria per i servizi funebri e per le tumulazioni, inumazioni, estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie

Art. 24

Obblighi e divieti

1. Gli operai-necrofori sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri.
2. Altresì sono tenuti:
 - a. a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b. ad indossare l'abbigliamento fornito e, ove non sia possibile, vestiario dignitoso e consono al luogo;
 - c. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
 - d. a trasmettere celermente agli uffici amministrativi le segnalazioni raccolte dai visitatori;
 - e. ad osservare scrupolosamente le indicazioni fornite nel piano della sicurezza, ad indossare abbigliamento e dispositivi antiinfortunistici, a curarne la pulizia e disinfezione;
 - f. a non rapportarsi con i dipendenti o i titolari di imprese di onoranze funebri in atteggiamenti confidenziali ed inopportuni;
 - g. a vigilare sull'osservanza del divieto a dipendenti o titolari delle imprese di onoranze funebri di trattenersi negli uffici e negli spazi cimiteriali, se non per il tempo strettamente necessario alle incombenze relative al proprio servizio;
 - h. all'obbligo della reciproca collaborazione e sostituzione in tutti gli specifici compiti d'istituto secondo le direttive impartite dal Responsabile del Servizio e/o da superiori provvedimenti attuativi del presente Regolamento emanati dai competenti Organi monocratici e/o collegiali rappresentativi di questo Comune.
3. Agli operai necrofori è severamente vietato:
 - a. eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia in orario di servizio che fuori orario;
 - b. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma ed anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri o ai servizi funebri, indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d. esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro;
 - e. trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;
 - f. bere alcolici o fumare all'interno dei cimiteri.

4 - Salvo il fatto che non costituisca violazione più grave, il mancato rispetto degli obblighi e divieti di cui sopra costituirà violazione disciplinare.

Art. 25

Alloggio a disposizione del custode del cimitero Capoluogo

1. L'alloggio annesso al cimitero del Capoluogo è concesso in locazione al necroforo addetto per solo uso di abitazione civile a fronte del pagamento di un canone mensile stabilito dall'Amministrazione.
2. Il necroforo-custode deve usare dei locali con tutti i riguardi e la pulizia necessari affinché non abbiano a subire danni di sorta.
3. Egli provvederà altresì ad effettuare tutte le manutenzioni periodiche dell'area verde e delle essenze esistenti (sfalci, potature, rifinitura siepi ecc..) annesse al fabbricato, unitamente alla pulizia giornaliera del parcheggio situato sul fronte del cimitero

Art. 26

Ricorso a ditte specializzate

1. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di provvedere alla esecuzione delle sepolture, pulizia, custodia e manutenzione ordinaria del cimitero attraverso ditte specializzate, previa adozione dei necessari atti deliberativi e di apposita convenzione.

CAPO IV - INUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI

Art. 27

Tipologie di sepoltura (o sistemi di sepoltura)

1. Le sepolture si distinguono in inumazioni e tumulazioni.

Art. 28

Inumazioni

1. Le sepolture per inumazione sono da considerarsi ai fini del presente regolamento tutte comuni non essendo concesse aree per sepolture private.
2. La durata dell'inumazione, non rinnovabile, è di anni 15 (quindici) dal giorno del seppellimento per i cadaveri e di anni 5 (cinque) per i resti non completamente mineralizzati provenienti da esumazioni o estumulazioni.
3. Le inumazioni si effettuano con le modalità di cui al Capo XIV del D.P.R- 10 settembre 1990 n. 285 e all'Art.2 del Regolamento regionale 23 maggio 2006 n. 4.
4. I costi per l'operazione materiale di interrimento sono a carico degli interessati.
5. Sono sempre a carico degli interessati la fornitura e la messa in opera di copri tomba e cippi in materiali pregiati ed ornamentali sulla base delle caratteristiche previste dal presente regolamento.

Art. 29

Caratteristiche delle fosse

- 1 I campi dei Cimiteri destinati alle inumazioni sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. Le salme estumulate e non mineralizzate dovranno essere sepolte, per anni 5 (cinque), in un riquadro ad esse appositamente destinato secondo le medesime modalità.
2. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

3. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (m. 2,00) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato fra di loro. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m.1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno 0,50 da ogni lato fra di loro.

4. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

5. Nella fossa di inumazione, ove sia presente un feretro, è permessa la collocazione di cassette di resti mortali fino a un massimo n. 2 cassette.

Art. 30 Cippo

1. Ogni fossa deve essere contrassegnata con un cippo, lapide o croce di materiale resistente alle intemperie, riportante il numero progressivo, il nome e cognome nonché la data di nascita e morte del defunto.

2. Anche nell'attesa della costipazione del terreno dovrà essere posto, subito dopo che la fossa sia stata coperta con la terra, un cippo su cui verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A quanto sopra dovranno provvedere i familiari del defunto; in mancanza sarà cura dell'Amministrazione comunale adempiervi, ponendo le spese a carico dei familiari obbligati.

3. Nel caso di cippo pericolante a cui non si sia provveduto da parte dei familiari, provvederà l'Amministrazione comunale, riservandosi il diritto di rivalsa sui privati.

4. Sui cippi, lapidi o croci di cui al comma 1 è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture inerenti allo stato civile, titoli accademici od onorifici delle persone defunte.

Art. 31 Fiori, Arbusti e Manufatti

1. Sulle sepolture ad inumazione si possono deporre fiori recisi, corone e ghirlande, nonché coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle sepolture ad inumazione sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a ml. 1,20 (dalla quota del marciapiede, posizionato preventivamente e indicata dall'ufficio tecnico). Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In ogni caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio, ed anche allo sradicamento.

2. Nel caso di copertura della fossa con manufatti in pietra, marmo, ecc, a norma dell'art. 2 del regolamento regionale n. 4/2006, la superficie della fossa lasciata scoperta, per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno, deve essere pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini.

3. I sovrastanti manufatti debbono essere realizzati secondo lo schema dell'ufficio tecnico, allegato A) al presente regolamento.

Art. 32 Tumulazioni

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti ossei, resti mortali e urne cinerarie in opere murarie, loculi o cellette, costruite esclusivamente dal Comune laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al

titolo IV del presente Regolamento.

3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui al capo XV del D.P.R. n. 285/1990 e all'Art. 2 del regolamento regionale n. 4/2006.

4. Ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.

5. E' consentita la collocazione di più cassette di resti ossei ed urne cinerarie in un unico tumulo, anche in presenza di un feretro (articolo 13.3 della Circ. Min. Sanità 24/93 e Art. 2 c. 14 del regolamento regionale n. 4/2006).

6. Tutte le operazioni relative alle tumulazioni, ad eccezione dello smontaggio della lapide su loculo già concesso, sono assicurate dal Comune, con oneri a carico dei familiari.

7. Sono sempre a carico degli interessati la fornitura e messa in opera di copri tomba e cippi in materiali pregiati ed ornamentali sulla base delle caratteristiche previste dal presente regolamento.

Art. 33 **Esumazioni**

1. Le esumazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento, a mente dell'Art.82 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, in qualsiasi periodo dell'anno anche senza la presenza di operatori sanitari.

3. Le seconde si fanno su richiesta di parte o dell'Autorità giudiziaria prima dei limiti temporali previsti dal comma precedente.

4. Le esumazioni ordinarie e straordinarie sono regolate nei principi generali dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (Capo XVII), dalla Legge regionale 29 luglio 2004 n. 19 (art.12) e dal regolamento regionale 23 maggio 2006 n. 4 (art.3).

5. Le esumazioni sono soggette al pagamento delle tariffe vigenti al momento dell'operazione. I costi sono a carico dei familiari richiedenti.

Art. 34 **Esumazioni ordinarie**

1. Le esumazioni ordinarie, campo per campo, si effettuano dopo 15 anni dall'ultima inumazione nel campo stesso (Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 28/7/2011), anche qualora non ci sia l'immediata esigenza di utilizzo dello stesso. Per particolari esigenze le esumazioni possono essere fatte per parti parziali del campo.

2. Le esumazioni ordinarie delle salme inumate in attesa di mineralizzazione (resti mortali), sempre campo per campo, si effettuano dopo 5 anni dall'ultima inumazione, anche qualora non ci sia l'immediata esigenza di utilizzo dello stesso. Per particolari esigenze le esumazioni possono essere fatte per parti parziali del campo.

3. Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria; gli elenchi verranno affissi all'albo pretorio per la durata di quattro mesi consecutivi; verranno messi cartelli nei campi preposti per le esumazioni per informare i familiari dell'avvio delle operazioni massive di esumazione ordinaria e consentire loro di contattare l'ufficio. In caso di mancato riscontro da parte dei familiari referenti, di loro irreperibilità o mancata individuazione, la conclusione del periodo di pubblicazione sopra indicato vale quale notificazione a qualunque interessato e legittima il Comune al compimento delle operazioni.

Art. 35 **Esumazioni straordinarie**

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria/ Ufficiale di Stato Civile, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso cimitero o in altro cimitero o per cremazione.

2. A norma dell'Art. 12 della L.R. n. 19/2004, le esumazioni straordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari anche relativamente alle persone

decedute per malattie infettive e diffusive, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'Azienda Unità sanitaria locale.

3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria, occorre verificare se la malattia, causa di morte, è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.

4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda USL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della Azienda USL o di personale tecnico da lui delegato. Il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del necroforo sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle ricerche di giustizia e di quelle dell'Azienda Unità Sanitaria Locale a tutela dell'igiene.

Art. 36

Raccolta delle ossa, disponibilità dei materiali, oggetti rinvenuti

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private di cui siano concessionari.

2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente Art. 10 c.8.

3. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal necroforo. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

4. Entro sei mesi, qualora non siano presenti parenti del defunto esumato, precedentemente avvisati secondo le modalità di cui al comma 3 dell'Art. 34, le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale di polizia mortuaria per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente individuata; trascorsi i sei mesi, questi saranno alienati a favore del Comune.

Art. 37

Estumulazioni ordinarie e straordinarie

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere del periodo di concessione o, per effettuare altra tumulazione, quanto siano trascorsi almeno 20 anni.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza in loculo sia inferiore ad anni 20;

b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

4. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di estumulazione straordinaria, occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia, causa di morte, è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'estumulazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda USL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5. I resti ossei sono conferiti all'ossario comune oppure, previa apposita domanda degli aventi diritto, sono raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario oppure a loculi già occupati da cadaveri, resti o

- ceneri, qualora le dimensioni lo consentano e fino al completamento della capienza del sepolcro.
6. In caso di incompleta scheletrizzazione, il trattamento dei resti mortali osserva quanto disposto dalla circolare del Ministero di Sanità n.10/1998 e dal Regolamento Regionale n.4 del 29/07/2004.
 7. Entro sei mesi dall'estumulazione gli aventi diritto potranno ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.
 8. Le estumulazioni ordinarie si eseguono in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite senza la presenza di operatori sanitari.
 9. Anche le estumulazioni straordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite senza la presenza di operatori sanitari, fatto salvo quanto previsto per le esumazioni straordinarie dall'articolo 35 comma 2 del presente regolamento.
 10. Le vittime di guerra sepolte nei cimiteri sono esenti dai cicli ordinari di estumulazione secondo quanto previsto all'art. 271 del Codice dell'ordinamento militare.
 11. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono regolate nei principi generali dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (Capo XVII), dalla Legge regionale 29 luglio 2004 n. 19 (art.12) e dal regolamento regionale 23 maggio 2006 n. 4 (art.3).
 12. Le estumulazioni sono soggette al pagamento delle tariffe vigenti al momento dell'operazione. I costi sono a carico dei familiari richiedenti.

Art. 38

Disposizioni igienico- sanitarie da osservarsi nelle esumazioni ed estumulazioni

1. Le disposizioni del presente articolo hanno lo scopo di limitare nella misura maggiore possibile il rischio di inconvenienti igienico-sanitari che potrebbero verificarsi in occasione delle operazioni di esumazioni ed estumulazioni straordinarie, che per definizione vengono compiute in periodi in cui verosimilmente sono ancora in corso i processi di mineralizzazione a carico dei cadaveri.
2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, dovranno essere adottate idonee misure cautelative di disinfezione, ciò fatto e passate le corde sotto la cassa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.
3. Esaminato il fondo della cassa, nel caso che questa non risponda ai requisiti di perfetta tenuta richiesti dall'Art.88 del DPR n.285/1990, il feretro verrà chiuso in una cassa metallica esterna preventivamente predisposta. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata con l'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al tre per mille. I necrofori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno indossare:
 - a) per le esumazioni ed estumulazioni straordinarie: camice e copricapo in grossa tela e guanti e stivali di gomma,
 - b) per le esumazioni ed estumulazioni ordinarie: calzature e guanti adeguati. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.
5. I cimiteri comunali debbono essere dotati di almeno una cassa metallica "di imballo" in cui riporre momentaneamente il feretro durante le traslazioni all'interno del perimetro cimiteriale in occasione di esumazioni o estumulazioni straordinarie.
6. Nei casi di traslazioni al di fuori del cimitero il feretro (esumato o estumulato in via straordinaria) deve essere deposto in una cassa metallica sigillata.

Art. 39

Rifiuti cimiteriali

1. La gestione ordinaria dei rifiuti dovrà essere effettuata, a seconda della diversa tipologia, nel rispetto della normativa vigente in materia
2. In particolare i rifiuti da esumazione e da estumulazione, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, e rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento dovranno rispettare quanto previsto negli art.li 12 e 13 del DPR 254/03 e ss.mm.ii.

TITOLO III – CREMAZIONE, DISPERSIONE, AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

Art. 40 Oggetto

1. Il presente titolo disciplina la cremazione, la dispersione, l'affidamento e la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito delle norme contenute nella Legge della Regione Emilia Romagna n. 19 del 29 luglio 2004 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) e in conformità alla direttiva della Giunta Regionale del 10 gennaio 2005 in merito all'applicazione dell'Art. 11 della Legge Regionale 29 luglio 2004, n. 19 come modificata dalla D.G.R. Emilia Romagna n. 1622/2008, delle norme del DPR 285/90 (Regolamento di Polizia Mortuaria), del DPR 254/03 in materia di smaltimento rifiuti, del R.D. 1265/34, la Circ. MS 24/93 e Circ. MS 10/98 della legge 130 del 2001 per quanto riguarda la dispersione delle ceneri.

CAPO I - CREMAZIONE

Art. 41 Domanda per rilascio autorizzazione alla cremazione

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione è indirizzata al Sindaco del Comune di decesso; può essere presentata personalmente dal coniuge ove presente, o in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.
Alla richiesta di cremazione sono allegati tutti i documenti comprovanti la volontà del defunto di essere cremato e il certificato del medico necroscopo dal quale sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato, oppure il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.
2. La volontà di cremazione espressa in vita dal defunto viene comprovata a mezzo di:
 - a.1) disposizione testamentaria (testamento reso e depositato presso un notaio, testamento olografo pubblicato ai sensi Art. 620 del C.C.)
 - a.2) atto scritto, con sottoscrizione autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal quale risulti la volontà del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile, di dar corso alla cremazione della salma di cui trattasi, in assenza di volontà contraria del de cuius. Nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, la dichiarazione dovrà essere resa da tutti gli stessi. La volontà dei minori e delle persone interdette è manifestata dai legali rappresentanti.
 - a.3) dichiarazione di volontà di essere cremato, in carta libera e datata, sottoscritta di proprio pugno (o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni) dall'iscritto ad una associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione mediante attestazione del mantenimento dell'adesione alla stessa fino all'ultimo istante di vita dell'associato;
3. La domanda di cremazione di cadaveri, resti mortali e ossa ed il relativo provvedimento di autorizzazione, sono assoggettati al pagamento dell'imposta di bollo.

Art. 42 Autorizzazione alla cremazione

a) Cremazione di cadaveri

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dal Comune ove è avvenuto il decesso sulla base

della volontà del defunto espressa con le modalità di cui all'Art.79 del DPR 285/1990 previo accertamento della morte effettuato dal medico necroscopo;

2. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di cui all'Art. 79 citato;
3. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla AUSL del luogo di amputazione, come previsto dall'Art. 3 del D. Lgs. 254/2003.
4. In caso di cadavere derivante da esumazioni o estumulazioni straordinarie, la cremazione è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui lo stesso è sepolto previo rilascio della certificazione medica che esclude il sospetto di reato da parte dell'Autorità sanitaria del luogo di decesso, sulla scorta delle registrazioni eseguite a norma dell'Art.1 c.8, del D.P.R. 285/1990.

b) Cremazione di resti mortali e di ossa

1. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione, a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione del Comune rilasciata a norma dell'Art. 11, comma 5, Legge Regionale 19/2004.

Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da Circ. MS 10 del 31 luglio 1998 e DPR 254 del 15 luglio 2003;

2. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato;
3. Le ossa contenute nell'ossario comune possono essere avviate a cremazione previa disposizione del Sindaco in base alla Circ. MS n. 10 del 31 luglio 1998.

Art. 43 – Destinazione delle ceneri

1. Le ceneri, prodotte da ogni singola cremazione, raccolte in apposita urna cineraria, possono essere:

a) tumulate in area cimiteriale; la tumulazione può avvenire:

- in celletta cineraria individuale previo rilascio relativa concessione;
- in celletta ossario già concessa;
- in tomba di famiglia o loculo già concessi, anche in presenza di un feretro;
- in cinerario comune;

b) interrata a tempo determinato (anni 10) in area cimiteriale se poste in contenitore avente almeno le dimensioni minime interne di cm 40x 40x40. L'urna contenente le ceneri deve essere di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, quale cemento, vetroresina, plastica, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l'entrata di liquidi, in modo tale che l'urna, allo scadere del periodo di interramento, possa essere tumulata analogamente a quanto previsto per le ossa, ovvero avere altre destinazioni secondo le indicazioni degli aventi titolo.

Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno di urne cinerarie devono avere le dimensioni minime di cm 40 sia di lunghezza che di larghezza. È d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm 40 tra l'urna e il piano di campagna del campo e l'identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente riportante i dati anagrafici del defunto quali nome, cognome, data di nascita e di morte;

c) consegnate al soggetto affidatario di cui al successivo Art. 47 c.5;

d) disperse.

CAPO II - DISPERSIONE DELLE CENERI

Art.44

Domanda per rilascio autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. La domanda è indirizzata al Sindaco del:
 - a) Comune del luogo di decesso;
 - b) Comune di residenza del defunto;
 - c) Comune ove sono già state tumulate le ceneri;
 nei casi di cui al successivo articolo 45 commi 1, 2 e 3.
2. La volontà del defunto di disperdere le proprie ceneri deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da:
 - a) disposizione testamentaria;
 - b) dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo Art. 620 del Codice Civile);
 - c) dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
 - d) dichiarazione verbale resa in vita dal defunto: la direttiva regionale di cui alla Delibera della Giunta n. 10 del 10.01.2005 come modificata dalla Delibera di Giunta n. 1622/2008, ammette che possa ritenersi valida tale forma di manifestazione di volontà, in analogia a quanto avviene per la cremazione; i "coniugati" (coniuge e parenti di primo grado come figli e genitori o, in mancanza, dal parente più prossimo individuato ai sensi dell'Art. 74 e seguenti del Codice Civile) possono, quindi, esprimere la volontà del defunto di dispersione delle proprie ceneri nonché del luogo della dispersione mediante dichiarazione resa di fronte a pubblico ufficiale. La firma dei congiunti va autenticata ai sensi degli artt. 21 e 38 del DPR 445/2000;
3. La richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve contenere l'indicazione:
 - a) del soggetto richiedente avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
 - b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
 - c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse ai sensi dell'Art. 11 c. 2 della Legge Regionale 19/2004;
4. La richiesta deve essere inoltre corredata da:
 - a) una dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
 - b) una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente, di cui al DPR 254 del 15.7.2003;
 - c) l'Autorizzazione del proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri, nel caso di dispersione in aree private;
5. La domanda di dispersione delle ceneri ed il relativo provvedimento di autorizzazione sono assoggettati al pagamento dell'imposta di bollo.

Art.45

Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà del defunto;
2. In caso di decesso di un cittadino della Regione Emilia Romagna avvenuto in altra regione, la suddetta autorizzazione può essere disposta anche dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza anagrafica del deceduto;
3. La dispersione di ceneri già tumulate al momento dell'entrata in vigore della Legge regionale n. 19/2004, purché in attuazione della volontà del defunto, è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri;
4. L'autorizzazione alla dispersione potrà riguardare solo luoghi che insistono sul territorio regionale.
5. L'autorizzazione alla dispersione rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile indicherà:
 - a) la persona incaricata di eseguire la dispersione delle ceneri, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa del defunto in tal senso, o, in mancanza di questa, individuata fra i soggetti citati dal comma 2 dell'articolo 11 e nell'ordine riportato dallo stesso;
 - b) il luogo, anche sommariamente individuato nel caso di dispersione in natura, ove avverrà la dispersione delle ceneri ai sensi del successivo articolo - , secondo quanto disposto in vita dal defunto o, in alternativa, in

- base a quanto indicato dalla persona autorizzata alla dispersione, come individuata al punto precedente.
6. La dispersione potrà essere effettuata, ai sensi del richiamato comma 2 dell'Art. 11 della Legge Regionale 19/2004 , dai seguenti soggetti:
- a. dal coniuge o da altro familiare avente diritto, individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76, 77 del C.C. e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da quello individuato dalla maggioranza assoluta di essi;
 - b. dall'esecutore testamentario;
 - c. dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto;
 - d. dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;
 - e. dal personale appositamente autorizzato dal Comune.

Art.46

Luoghi di dispersione delle ceneri

1. Nel Comune di San Felice sul Panaro la dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) nell'area a ciò destinata posta all'interno del Cimitero comunale denominata "Giardino della Rimembranza";
 - b) nei canali Diversivo, Vallicella e altri corsi d'acqua presenti sul territorio;
 - c) in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - d) in aree private;
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'Art. 3, comma 1, numero 8), del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro;
4. La dispersione nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti. E' vietato immettere nell'acqua l'intera urna, ancorché biodegradabile.
5. La dispersione delle ceneri nell'apposita area cimiteriale è eseguita dal personale cimiteriale, a pagamento.
6. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

CAPO III - AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Art.47

Domanda per l'affido personale delle ceneri

1. La domanda per l'affido personale delle ceneri è indirizzata al Sindaco del Comune competente per luogo di conservazione delle ceneri ed alla stessa sono allegati tutti i documenti ed atti comprovanti la volontà del defunto. Se concorrono le condizioni, tale richiesta, può essere contestuale alla domanda di cremazione.
2. La domanda di affido personale delle ceneri ed il relativo provvedimento di autorizzazione sono assoggettati al pagamento dell'imposta di bollo.
3. La volontà del defunto può essere espressa con le stesse modalità previste per la dispersione come da Art. 44 c. 2 del presente regolamento.
4. La volontà del defunto deve essere espressa anche con specifico riferimento all'affidatario.
5. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della Legge Regionale 19/2004; nel comune di San Felice sul Panaro, hanno titolo per ottenere l'affidamento familiare delle ceneri, se residenti nel comune:
 - 1) il coniuge;
 - 2) i parenti in linea retta entro il 2° grado,
 - 3) i parenti in linea collaterale entro il 2° grado;
 - 4) gli affini entro il 1° grado;
 - 5) il convivente more uxorio in quanto non vi siano o non vi si oppongano altri aventi titolo;
 - 6) il tutore di minore o di interdetto.

6. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri tumulate precedentemente all'entrata in vigore della Legge regionale n.19/2004 o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà del defunto, espressa nelle forme previste dall'Art. 44, c. 2, del presente regolamento e con specifico riferimento all'affidatario. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata in cimitero;
7. La richiesta di affidamento personale dovrà contenere:
 - a. i dati identificativi del defunto;
 - b. i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario che sottoscriverà il verbale di consegna;
 - c. la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
 - d. il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - e. l'obbligo dell'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, non dovuti al cambio di residenza all'interno del Comune stesso;
 - f. la conoscenza delle norme relative ai reati di dispersione non autorizzata delle ceneri e delle norme di garanzia previste per evitare la profanazione dell'urna;
 - g. la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in un cimitero a scelta degli interessati, nel caso in cui il familiare non intendesse più conservarla;
 - h. la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
8. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo quanto diversamente indicato nella richiesta di affidamento. Il trasferimento della residenza all'interno del Comune non comporta la necessità di comunicazione di variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato.
Qualora invece si volesse trasferire il luogo di conservazione dell'urna in altro domicilio, diverso dalla residenza nel Comune di San Felice sul Panaro, questo dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ufficiale dello Stato Civile; in caso di trasferimento dell'urna in un domicilio di altro Comune o all'estero, questo dovrà essere autorizzato prima del trasferimento dell'urna stessa, previa presentazione della relativa autorizzazione all'affido del Comune di trasferimento o delle autorità straniere;
9. Ogni affidamento di urna cineraria e ogni variazione conseguente deve essere registrato, anche in modo informatico, con l'indicazione:
 - per gli affidamenti autorizzati, dei dati del defunto, dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario;
 - per le variazioni intervenute sul luogo di conservazione diverso dalla residenza dell'affidatario, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione;
 - per i recessi dall'affidamento, del cimitero di nuova sepoltura e della data di recesso;
 - della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.
10. Le condizioni per l'affidamento vengono meno in caso di:
 - 1) Rinuncia espressa da parte dell'affidatario;
 - 2) Decesso dell'affidatario;
 - 3) Impossibilità sopravvenuta alla conservazione dell'urna da parte dell'affidatario.
11. La violazione anche di una sola delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti, nonché nel provvedimento di autorizzazione all'affido, può dar luogo alla decadenza dal provvedimento stesso, con conseguente necessità di riconsegna dell'urna.
12. In caso di decesso dell'affidatario o per ripensamento da parte dello stesso o per decadenza dell'autorizzazione, l'urna dovrà essere riconsegnata a cura, onere e diligenza, nel primo caso dai suoi aventi causa, nel secondo caso dallo stesso affidatario all'autorità comunale che provvederà a:
 - a) tumulare l'urna nel Cimitero sempre che, colui che restituisca, disponga in tal senso, con assunzione delle spese relative (ciò solo nel caso in cui le ceneri siano in diritto di essere tumulate nei Cimiteri di San Felice sul Panaro);
 - b) collocare, in caso di mancata assunzione di tali oneri, le ceneri nel cinerario comune.

Art. 48

Modalità di conservazione delle urne affidate a familiari

1. In caso di affidamento personale l'urna cineraria deve essere contenuta in colombaro che abbia destinazione stabile e sia garantito contro ogni profanazione;
2. Per colombaro si intende un luogo circoscritto nel quale l'urna sia racchiudibile, a vista o meno;
3. Ove non incorporato al suolo o in strutture abitative, il materiale di cui è costituito deve essere resistente e capace di garantire dalla profanazione;
4. L'affidatario deve assicurare la propria meticolosa custodia delle ceneri dal punto di vista igienico- sanitario.

Art. 49

Controlli e sanzioni

1. Il Comune vigila attraverso il personale incaricato e può effettuare controlli, anche periodici, sulla effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare.
2. In caso di violazione alle disposizioni di cui al presente capo, il trasgressore sarà soggetto alle sanzioni previste dall'Art. 67 (sanzioni) del presente regolamento.

TITOLO V - CONCESSIONI

CAPO I SEPOLTURE PRIVATE- CONCESSIONI- OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

Art. 50

Sepulture private

1. Nei cimiteri comunali sono previsti i seguenti tipi di sepoltura privata a pagamento mediante concessione del diritto d'uso a tempo determinato:
 - a) loculi per tumulazione individuale di salme
 - b) cellette ossario per la tumulazione di resti ossei e urne cinerarie
 - c) cellette cinerarie per la tumulazione delle urne cinerarie
 - d) tombe di famiglia costituite da loculi come definite al successivo art. 54
2. Per i fini previsti dal presente Regolamento e per la determinazione delle tariffe di concessione, i loculi individuali e/o costituenti tomba di famiglia e le cellette cinerarie vengono classificati come segue:
 - loculi: • 1^a fila, • 2^a fila, 3^a fila, • 4^a fila, • 5^a fila e sotto il camminamento delle vecchie arcate dei cimiteri del Capoluogo e Rivara, • 6^a fila solo nel cimitero di San Biagio
 - cellette cinerarie: 1^a fila, • 2^a fila, • 3^a fila, • 4^a fila, • 5^a fila, 6^a fila
3. Con deliberazione di Giunta Comunale potrà essere disposta l'assegnazione gratuita, per una durata da stabilire nella deliberazione stessa, di sepolture individuali (lettere a, b e c) per la tumulazione di salme, ceneri o resti ossei di persone che in vita si siano distinte per opere di ingegno o per servizi resi alla Comunità ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

Art. 51

Disciplina delle concessioni

1. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
2. La concessione deve risultare da apposito atto scritto (concessione - contratto) contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione;
 - la durata;
 - la/e persone fisiche o giuridiche concessionarie, riportando in caso di enti o collettività i dati del legale

rappresentante;

- i destinatari della sepoltura come individuati dall'art.18 nel caso di sepolture individuali o, nel caso di tombe di famiglia, i criteri per la loro precisa individuazione;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione,
3. Le concessioni di cui al comma 1 lettera a) sono nominative, pertanto valevoli esclusivamente per la salma indicata in fase di concessione, unitamente alla quale è consentita la tumulazione di cassette per resti ossei e urne cinerarie, fino al raggiungimento della capienza massima del sepolcro, senza dovere sottoscrivere una nuova concessione;
 4. Non potrà essere fatta concessione di sepolture individuali e tombe di famiglia a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione;
 5. La concessione in uso delle sepolture private non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dall'art. 61 del presente regolamento;
 6. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario approvato dalla Giunta Comunale;
 7. Il pagamento del costo della concessione deve essere effettuato entro sette giorni dalla presentazione della richiesta al servizio di Polizia Mortuaria;
 8. Il mancato pagamento, determinerà l'avvio del procedimento di recupero coattivo del credito così come disciplinato dal regolamento vigente per la disciplina delle entrate;
 9. In alternativa il Responsabile del Servizio diffida il richiedente/suoi eredi a provvedervi entro il termine di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale potrà ordinare l'estumulazione del cadavere, resti, ceneri, l'inumazione in campo della salma e dei resti mortali o il trasferimento in ossario comune o cinerario comune dei resti ossei e delle ceneri, con rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti per i costi sostenuti e restituendo la concessione alla disponibilità cimiteriale

Art. 52

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui agli articoli precedenti sono a tempo determinato e della seguente durata:
 - Concessioni di loculi individuali: anni 30, rinnovabili a scadenza;
 - Concessioni di cellette ossario e di cellette cinerarie: anni 50, rinnovabili a scadenza;
 - Concessioni di tombe di famiglia; anni 50 o alternativamente anni 99, rinnovabili a scadenza.
2. Non sono previste concessioni in perpetuo, salvo quelle già rilasciate prima del 10 febbraio 1976 e ove esplicitamente indicato.

Art. 53

Criteri di assegnazione dei loculi individuali

1. L'assegnazione di un loculo in concessione si effettua solo nel caso in cui questo venga immediatamente occupato, salvo i casi di cui ai commi 3 e 4, rimanendo inteso che deve trattarsi di salma intera.
 2. L'assegnazione dei loculi viene sempre fatta dall'ufficio, seguendo l'ordine inderogabile verticale dal basso in alto, arcata per arcata. Si procederà all'assegnazione d'ufficio anche nel caso in cui si rendano liberi e disponibili loculi a seguito di rinunce, scadenze o altro, secondo le disponibilità dalla 1^a alla 5^a fila
 3. Al momento della richiesta di concessione di un loculo da occupare immediatamente, viene concesso anche un loculo da tenere a disposizione, fatta salva la disponibilità all'interno dei cimiteri, solo se il richiedente sia ultrasettantenne e si trovi nel rapporto di:
 - coniuge superstite
 - ascendente o discendente
 - parente fino al 2° grado
- Con le seguenti modalità di assegnazione:

- un loculo in 1^a fila ed uno in 2^a fila;
- un loculo in 3^a fila ed uno in 4^a fila;
- due loculi in 5^a fila;
- oppure, secondo le disponibilità.

4. Nel caso in cui la richiesta venga fatta dai genitori per il figlio deceduto ed almeno uno dei genitori stessi abbia compiuto 70 anni, possono essere contemporaneamente concessi n. 3 loculi in 3^a, 4^a e 5^a fila.

5. L'assegnazione viene fatta dall'ufficio, secondo le disponibilità dalla 1^a alla 5^a fila.

6. Non si farà luogo a traslazioni, salvo nel caso in cui venga richiesta la traslazione della salma da un loculo ad un altro già in concessione o per avvicinamento al coniuge deceduto.

Art. 54

Tombe di famiglia

1. Le tombe di famiglia possono essere richieste da:

- a) una o più persone appartenenti alla stessa famiglia;
- b) enti o fondazioni.

2. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia sono compresi:

- gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle consanguinee;
- il coniuge
- gli affini fino al 2° grado.

3 Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera b) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

4 La tomba di famiglia può essere costituita da:

| LOCULI | POSSIBILITA' | DISPOSIZIONE |
|----------------|--|---|
| due loculi | uno in prima fila ed uno in seconda oppure uno in terza fila ed uno in quarta | In verticale |
| | due adiacenti sulla stessa fila | In orizzontale |
| tre loculi | consecutivi verticalmente | In verticale |
| | tre adiacenti sulla stessa | In orizzontale |
| quattro loculi | su due file consecutive (due in prima fila e due in seconda oppure due in terza fila e due in quarta) | a formare un quadrato di quattro loculi l'uno adiacente all'altro |
| | consecutivi verticalmente | In vertical |
| cinque loculi | disposti in vertical | In vertical |
| sei loculi | su tre file e due colonne adiacenti e consecutive | A formare una serie rettangolare |

| | | |
|------------------|--|--|
| cellette-ossario | sino al numero massimo di celle presenti nell'arcata | Purché adiacenti e consecutivi con i loculi della tomba stessa |
|------------------|--|--|

5. I loculi che andranno a costituire la tomba di famiglia devono fare tutti parte di un'unica arcata, salvo che non si rendano liberi loculi adiacenti ad altri già in disponibilità o le tombe siano già concesse precedentemente in arcate diverse.

6. Le tombe di famiglia potranno essere realizzate come segue:

A) Nuove concessioni:

Loculi non occupati, qualora ci sia la disponibilità sufficiente;

B) Proroghe o avvicinamenti:

assegnazione di uno o più loculi, adiacenti ad uno o più già occupati, per trasformazione in tomba di famiglia e proroga o integrazione per ulteriori 50 anni dei loculi già in concessione;

Art. 55

Diritto d'uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e alla loro famiglia (coniuge, ascendenti e discendenti in linea retta e collaterali fino al 6° grado), di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.

In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

2. La tumulazione in sepolture private di salme, resti mortali e ceneri di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, come prevista dal comma 2 dell'Art. 93 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.

3. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemeritenze è demandata al Sindaco.

Art 56

Obblighi dei concessionari

1. Ai concessionari è fatto obbligo di provvedere, a loro spese, all'installazione delle lapidi sui loculi assegnati, compresi quelli che rimangono a disposizione;

2. E' altresì fatto obbligo, a loro spese, di provvedere al decoro, alla pulizia e alla manutenzione delle tombe di ogni tipo avute in concessione: nel caso in cui venissero meno le condizioni di impermeabilità ai liquidi ed ai gas, il Comune provvede alle opere di ripristino; le eventuali spese di rifascio del feretro e traslazione temporanea sono poste a carico del concessionario.

3. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia e dei loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

4. In caso di manutenzione straordinaria del cimitero i concessionari di tombe in perpetuo ubicate nella zona interessata dai lavori possono essere chiamati a corrispondere un importo a titolo di rimborso spese.

Art. 57

Lapidi, fiori, oggetti votivi

1. Le lapidi da apporre sui loculi dovranno essere di uno dei seguenti colori:
-marmo: botticino
-granito: rosa limbara, rosa beta.
2. E' consentita l'apposizione di lapidi di colore bianco sui loculi destinati a ricevere salme di bambini di età inferiore ad anni 12 (dodici).
3. E' consentita altresì l'apposizione di lapidi verticali doppie, quando ciò sia possibile, senza arrecare danni alla struttura esistente, mentre le lapidi orizzontali doppie potranno essere collocate solo sui loculi in 5^a fila e in 3^a fila nei reparti nuovi.
4. Le norme di cui ai precedenti commi 1 e 2 non si applicano ai loculi situati nelle arcate di vecchia costruzione.
5. Sulla lapide deve essere espresso il nome ed il cognome nonché data di nascita e morte della salma. E' permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture inerenti allo stato civile, titoli accademici od onorifici delle persone defunte o frasi a loro ricordo.
6. È vietata la posa sulle lapidi di oggetti mobili che sporgano dalle lapidi stesse oltre i quindici centimetri.
7. E' pure vietato deporre vasi ed oggetti votivi ai piedi delle arcate, dinanzi ai loculi posti prima fila.
Tale divieto non si applica nelle arcate vecchie dei cimiteri del Capoluogo e di Rivara, sia per i loculi sul marciapiede esterno che sul camminamento.

Art. 58

Scadenza delle concessioni

1. Annualmente l'ufficio di Polizia Mortuaria provvederà alla stesura dello scadenziario delle concessioni a tempo determinato (sepulture private a tumulazione) che si esauriranno nel corso dell'anno successivo. Tale elenco sarà pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet istituzionale dell'Ente e sarà anche esposto nelle bacheche all'ingresso del cimitero per dodici mesi consecutivi. L'ufficio inviterà gli aventi diritto, per iscritto o, nel caso siano irreperibili, con un avviso sui manufatti, a comunicare la propria decisione in merito all'eventuale rinnovo della concessione o alla rinuncia ad avvalersi di questa facoltà. L'Ufficio procederà quindi con i rinnovi e la programmazione delle estumulazioni a seguito di rinuncia. In caso di irreperibilità o disinteresse dei famigliari, i manufatti rientrano nella disponibilità dell'Amministrazione comunale.

Art. 59

Rinnovo delle concessioni

1. Le concessioni a tempo determinato dei loculi individuali alla scadenza potranno essere rinnovate una sola volta per la stessa salma per trent'anni indipendentemente dalla durata delle concessioni precedenti. In caso di tumulazione di Ceneri o Resti Ossei in loculo con concessione già rinnovata, è consentito alla scadenza della concessione il rinnovo per ulteriori 30 anni.
2. E' consentita altresì la proroga della concessione per un periodo inferiore a 30 anni nel caso in cui, il richiedente, risultando assegnatario di due o più loculi contigui, al termine della concessione del primo loculo, desideri unificare le varie scadenze.
3. Le concessioni delle tombe di famiglia possono essere prorogate alla scadenza una sola volta per un ulteriore periodo di cinquant'anni.
4. E' consentita la tumulazione di una nuova salma in un loculo occupato la cui concessione è a tempo determinato o a concessione perpetua (concessioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del DPCM 803/1975) previa riduzione in resti mortali della salma ivi contenuta e purché la salma sia tumulata da almeno 20 anni e un giorno. Per quanto riguarda i loculi perpetui, la concessione resta perpetua esclusivamente qualora i resti ossei o le ceneri ritorneranno nello stesso loculo.
5. Nel caso di tumulazione di salma in loculo concesso a tempo determinato, già occupato o a disposizione, si

farà luogo, al momento dell'ingresso della salma, all'integrazione della concessione per il raggiungimento dei 30 anni previsti di durata della concessione con contestuale pagamento del canone di concessione per il periodo di proroga.

6. Le concessioni delle cellette ossario e delle cellette cinerarie possono essere rinnovate una sola volta per ulteriori cinquant'anni.

CAPO II SUBENTRO E RINUNCIA

Art. 60

Subentro nella titolarità di una concessione

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta all'ufficio cimiteriale entro tre mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento della concessione designando uno di essi quale referente della concessione nei confronti del Comune.

2. Sono aventi titolo, alla morte del concessionario, il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta del concessionario fino al VI grado. In mancanza di questi, o in caso di loro esplicita rinuncia, possono subentrare i famigliari in linea collaterale con grado di parentela più prossimo, fino al VI grado. In mancanza di famigliari in linea collaterale, o in caso di loro esplicita rinuncia, possono subentrare gli affini fino al II grado, nonché gli affini fino al III grado, a condizione che nel sepolcro oggetto di subentro siano già tumulati, il coniuge, ascendenti o discendenti di 1° grado degli stessi.

3. Al concessionario dei loculi perpetui è consentito di rinunciare alla concessione in favore di uno dei parenti aventi diritto. In tal caso l'ufficio attiva la procedura di variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione.

Art. 61

Rinuncia a concessioni cimiteriali e relativi rimborsi

1. La restituzione al Comune del loculo da parte del concessionario dà diritto al rimborso solo se avviene entro la metà della durata della concessione. Dopo tale termine il loculo lasciato libero ritorna al Comune senza che sia rimborsata alcuna somma.

2. La somma da restituire al rinunciatario è calcolata sull'importo netto del contratto di concessione in proporzione al numero di anni da usufruire, diviso due. Le frazioni di anno (usufruito) sono rapportate ad anno intero.

3. In caso di rinuncia alla concessione in perpetuo, l'avente diritto può ottenere:

- la concessione gratuita per 50 anni di una celletta ossario ove riporre i resti ossei del defunto oppure
- rimborso, solo se sono trascorsi meno di 50 anni dalla concessione, di una somma determinata dalla Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe di polizia mortuaria

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 62

Revoca di concessione cimiteriale

1. La revoca della concessione può essere esercitata dal Comune per eccezionali esigenze di pubblico interesse.

2. In tal caso i concessionari hanno diritto ad ottenere lo spostamento della salma in una postazione rispondente alle caratteristiche della concessione revocata, per la durata residua ad essa spettante.

3. Le concessioni in perpetuo ed a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 Ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi

una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

4. I concessionari hanno diritto inoltre al trasporto gratuito del feretro o dei resti mortali nel nuovo sito.

Art. 63

Decadenza di concessione cimiteriale

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata dal Responsabile del Servizio nei seguenti casi:

a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;

d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti c) ed d) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e nelle bacheche poste all'ingresso dei cimiteri per la durata di 30 giorni consecutivi.

3. La decadenza non comporta alcun rimborso a carico del Comune.

Art. 64

Estinzione di concessione cimiteriale

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 52 o con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

TITOLO V ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 65

Servizio di illuminazione votiva

1. Gli interessati possono richiedere il servizio di illuminazione votiva sulle tombe di propri congiunti all'Ufficio di Polizia Mortuaria del Comune mediante apposito modulo predisposto dall'ufficio.

2. La spesa del servizio di illuminazione votiva è stabilita in tariffa determinata dalla Giunta Comunale ed è a carico dell'utente. Detto costo consiste in un canone annuale, da riferirsi al periodo intercorrente tra il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno, da corrisondersi entro il mese di dicembre mediante il pagamento dell'avviso spedito tramite posta ad ogni utente. In caso di attivazione/cessazione del servizio in corso d'anno, è prevista una tariffa di € 4 a trimestre, senza considerare frazioni dello stesso.

3. L'utente o i suoi aventi causa possono presentare richiesta di disdetta o di reintestazione del servizio, accompagnata, quest'ultima, da firma di consenso del nuovo intestatario.

4. In caso di decesso dell'utente, gli eredi sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Ufficio di Polizia Mortuaria ai fini della variazione dell'intestazione del servizio.

5. Gli utenti sono altresì tenuti a dare tempestiva comunicazione all'Ufficio di ogni variazione di indirizzo pervenuta per l'aggiornamento degli archivi.

6. Qualora l'utente, avendo ricevuto regolarmente l'avviso predetto, non effettui il pagamento nel termine prescritto, si provvederà ad inviare una seconda richiesta di pagamento. Qualora l'utente non provveda entro il nuovo termine, il Comune provvederà all'interruzione del servizio.

7. Il Comune provvede regolarmente alla manutenzione delle luci votive anche a seguito di segnalazioni da parte del cittadino.

8. È fatto divieto di intervenire personalmente o a mezzo di terzi privati a qualsiasi intervento sugli impianti di illuminazione votiva.

9. Per i danni arrecati per avere contravvenuto alla presente norma, il Comune eserciterà il diritto di rivalsa, salvo diverse azioni o provvedimenti da adottarsi in base alla normativa vigente.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I - NORME FINALI

Art. 66

Cautele

1. Chi domanda un qualsiasi servizio di competenza della polizia mortuaria (trasporto, inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, ecc.) o una concessione cimiteriale o l'apposizione di croci o lapidi si intende che agisca in nome, per conto e con il preventivo consenso di tutti i cointeressati ed aventi diritto e ne è direttamente responsabile.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non si sia raggiunto un accordo tra le parti o sia intervenuta una sentenza passata in giudicato che definisca la controversia.

Art. 67

Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali sono applicate sulla base dei principi generali previsti nelle norme del capo I°, sez. I°, della L. 24 novembre 1981, n. 689.
2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti che costituiscono reati, la violazione da parte di terzi, di norme e comportamenti dettati dal presente regolamento comporta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 della L.R. 19/2004. La sanzione consiste nel pagamento di una somma in denaro non inferiore a Euro 250,00 e non superiore a Euro 9.300,00 da applicarsi con i criteri dell'articolo 11e 16 della Legge n. 689/1981.
3. Al fine dell'osservanza delle norme del presente regolamento il personale addetto è obbligato a riferire all'Ufficio competente di qualsiasi atto contrario alle leggi o alle norme del presente regolamento.

Art. 68

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua adozione, salvo quanto previsto al successivo articolo 69.

Art. 69

Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 70

Norme finali e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali e regionali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, al T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 1265 del 27/7/1934, al Regolamento dello Stato Civile approvato con D.P.R. n. 396/2000, al D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179", alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 e alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10, nonché alla Legge Regionale 29 luglio 2004, n. 19, "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria", al Regolamento Regionale 23 maggio 2006, n. 4, alle Direttive Regionali e alla legge 130/2001 per quanto riguarda la dispersione delle ceneri.

Art. 71

Abrogazione precedenti disposizioni

1. Il presente regolamento regola l'intera materia, pertanto si intendono abrogate le disposizioni contenute nel precedente regolamento comunale e negli altri atti eventualmente in contrasto alle presenti disposizioni, emanati anteriormente al presente regolamento.

Art. 72


Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/07/2021.

Limite di scavo della fossa
mt 0.80 x 2.20



Limite marciapiEDE
mt 1.10 x 2.10



Limite manufatto
mt 0.70 x 1.70

